

progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

n) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; »

2) al comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere b) e c), la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) al comma 5, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere 0a) e b). »

p) all'articolo 26:

1) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul

relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « inflazione reale » sono inserite le seguenti: « accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire »; dopo le parole: « nell'anno precedente » sono inserite le seguenti: « a quello di presentazione dell'offerta »;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento »;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

r) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso

d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento »;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori »;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro. »;

s) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse, le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

t) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserite le seguenti: « o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presen-

tare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1 »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis »;

u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare

comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

v) all'articolo 37-quater:

1) al comma 1, all'alinnea, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter »; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo. »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo »;

z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. »;

aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. — (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio

delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto ».

6. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.

7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare ».

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 — Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109).

Al comma 1, lettera i), numero 3),
sopprimere le parole: , che comunque non
può superare il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori.

6. 90. (ex 5. 47.) Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 3),
sopprimere le parole: , o allo scopo espro-
priati,

6. 91. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera i), numero 3),
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'og-
getto della concessione, quanto alle pre-
stazioni progettuali, può essere circoscritto
alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario.

6. 11. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Bar-
bieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sopprimere il
numero 4).

6. 92. Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo
le parole: anche superiore a trenta anni,
aggiungere le seguenti: fino a cinquanta
anni, stabilita dall'amministrazione nel
bando sulla base della natura delle opere
oggetto della concessione e del rendimento
derivante dal piano economico-finanziario
approvato con il progetto preliminare.

6. 93. Mantini, Realacci, Vigni.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-ter.

* **6. 94.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-ter.

* **6. 95.** Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti,
Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli,
Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.

** **6. 96.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.

** **6. 97.** Lion, Realacci, Pecorario Sca-
nio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
sopprimere il capoverso 2-quater.

** **6. 98.** Vigni, Abbondanzieri, Ban do-
li, Chianale, Dameri, Raffaella Ma ria-
ni, Piglionica, Sandri, Vianello, Zu ni-
no, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), numero 5),
capoverso 2-quater, sostituire le parole: ,
con gli stessi diritti e facoltà degli altri

partecipanti con le seguenti: ; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

6. 100. (testo riformulato nella seduta del 7 marzo) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: nei limiti delle facoltà previste dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.

6. 99. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

6. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « ponendo a base di gara un progetto » sono aggiunte le seguenti: « almeno di livello ».

6. 402. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso il secondo periodo; fino a: l'ammissibilità delle offerte con le seguenti: dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessarie per l'ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle

condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

6. 304. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: è soppresso il secondo periodo;

6. 301. Iannuzzi, Lion, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: Il bando fino a: l'ammissibilità delle offerte.

6. 305. Iannuzzi, Realacci

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: la lettera di invito aggiungere le seguenti: relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 303. Acquarone, Lusetti, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 300.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 306.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: L'aggiudicazione degli appalti aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 302. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: nel caso di appalti fino alla fine del capoverso.

6. 307. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

6. 14. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1).

6. 308. Iannuzzi, Lusetti, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 309.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 316.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 310.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 311.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

** **6. 317.** Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Bellini.

Al comma 1, lettera p), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: adeguatamente motivato.

6. 315. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera q)

6. 318. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera r), al numero 1) premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali gare, qualora un'impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l'obbligo di presentare la cauzione di cui al comma 2 ».

6. 10. (testo riformulato nella seduta del 7 marzo) Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 1), sopprimere le parole da: dopo il primo fino a: 15 per cento«;

6. 15. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 1), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo lavori eseguiti di cui al precedente comma, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai contratti in corso.

6. 9. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 2).

6. 321. (vedi 5. 61). Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 6. 403. DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 6. 403 delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al capoverso 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b);

sopprimere il capoverso 6-bis.

*** 0. 6. 403. 1.** Realacci, Boccia.

All'emendamento 6. 403. delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6-bis.

*** 0. 6. 403. 2.** Lion, Boato.

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento,

la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai criteri seguenti:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del comma medesimo. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

6. 403. (nuova formulazione) Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera r), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero da altri soggetti fino a: di fiducia della stazione appaltante.

6. 319. (vedi 5. 61.) Lion.

Al comma 1, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

6. 312. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera r), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: responsabilità civile professionale con le seguenti: indennitaria civile per danni a terzi.

6. 16. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.

* **6. 313.** (ex 5. 66.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro con le seguenti: 10.600.000 euro.

* **6. 320.** (ex 5. 66.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

6. 322. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera s), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. 17. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 1), primo periodo, dopo le parole: fase di programmazione aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 14 della presente legge.

- 6. 18.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: Tale presentazione fino a: esame e valutazione.

- 6. 324.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

- 6. 325.** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 323.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 326.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 327.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la loro autonomia decisionale.

- 6. 328 (Nuova formulazione).** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Pistone, Bellini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'avviso indicativo le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine massimo, comunque non inferiore a tre mesi, entro il quale i promotori presentano le proposte.

- 6. 19.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, alinea, dopo le parole: le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

- 6. 329.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere la lettera c).

- 6. 20.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

- 6. 330.** (vedi 5. 68). Realacci, Lion, Papatterra, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole da: La procedura di cui sopra fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, come modificato dalla presente disposizione, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. 500. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere.

6. 404. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.

6. 22. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

6. 352. Realacci, Lion, Iannuzzi, Acquarone.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, sostituire le parole: dell'ambiente urbano con le seguenti: dell'aria e dell'ambiente.

6. 332. (testo riformulato nella seduta del 7 marzo) Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion.

(Approvato)

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , purché corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

6. 335. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

* **6. 333.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

* **6. 334.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: adozione di.

6. 336. Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

6. 353. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 3.

6. 354. Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 4.

* **6. 337.** (ex * 5. 81). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 4.

* **6. 338.** (ex * 5. 81 e * 5. 83). Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 339.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Mantini.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 340.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

** **6. 341.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza

esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 342. Acquarone.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 343** (ex 5. 87). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 344** (ex 5. 87). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 7.

* * **6. 345.** Lion.

Sopprimere il comma 7.

** **6. 346.** Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commissioni di collaudo, aggiungere le seguenti: relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e.

6. 351. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 347.** (ex 5. 94.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 348.** (ex 5. 94.) Lion, Pappaterra.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 349.** (ex 5. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 350. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.

6. 355. Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

6. 356. Realacci, Lion, Iannuzzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano a decorere dall'entrata in vigore della modifica del regolamento, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

6. 351-bis. Enzo Bianco, Realacci

Sopprimere il comma 11.

6. 357. Lion, Realacci, Iannuzzi.

(A.C. 2032 – Sezione 3)

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 7.

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo » sono sostituite dalle seguenti: « di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del

suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità).

Sopprimerlo.

7. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignonica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Lion.

(A.C. 2032 – Sezione 4)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

1. Il comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; proseguono pertanto, senza soluzione di continuità, le concessioni rilasciate alla TAV Spa dall'ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991 e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni ed integrazioni, ed i sottostanti rapporti di *general contracting* instaurati dalla TAV Spa pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera *h*), della legge 17 maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.

2. Il comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; conseguentemente prosegue il pro-

gramma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni. Nelle more dell'assunzione da parte delle regioni delle attività amministrative sulle aziende ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti già in essere, i compiti di coordinamento e vigilanza, dandone informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Le società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi imputabili alle corrispondenti gestioni commissariali governative alla data del 31 dicembre 2000. Il periodo transitorio di affidamento, da parte delle regioni, della gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003 dal comma 3-*bis* dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; ad esso si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 582.285 euro per l'anno 2002, 1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 1.225.715 euro per

l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

(Disposizioni in materia di ferrovie).

Sopprimere i commi 1 e 2.

- 8. 3.** (ex 6. 1.) Lion, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 1.

- * **8. 4.** (ex * 6. 2.) Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 1.

- * **8. 60** (ex * 6. 3.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 1.** (ex * 6. 6.) Duca, Vigni, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Sopprimere il comma 2.

- * **8. 5.** (ex * 6. 5.) Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

- 8. 2.** Albonetti, Vigni, Duca, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: della gestione fino alla fine del comma con le seguenti: limitatamente alla gestione dei servizi alle suddette società, fissato al 31 dicembre 2003, dal comma 3-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è prorogabile per un biennio; le disposizioni dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano al trasporto pubblico locale.

- 8. 7.** Duca, Raffaldini, Albonetti, Vigni, Adduce, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Bellini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: ; ad esso si applicano fino alla fine del comma con il seguente periodo: Quanto disposto dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica al trasporto pubblico locale.

- 8. 6.** De Laurentiis, Giuseppe Gianni.

(A.C. 2032 – Sezione 5)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa).

1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base